

## AREA ORGANIZZATIVA EMISSIONI IN ATMOSFERA ED A.I.A.

### LINEE GUIDA PER STESURA DELLE RELAZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

#### AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006

#### Relazione tecnica e documentazione da allegare

- 1) Planimetria orientata in scala non inferiore a 1:1000 del sito ove è collocato lo stabilimento dalla quale risulti la destinazione d'uso dell'area occupata dallo stesso e delle zone limitrofe;
- 2) planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata (datata e firmata) nella quale sia individuato il layout degli impianti/macchine/apparecchiature e delle linee di aspirazione, con l'identificazione di tutti i punti di emissione in atmosfera, numerati e corrispondenti a quelli riportati nella relazione tecnica, con relativa legenda;
- 3) diagramma di flusso.
- 4) Relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo, degli impianti e delle attività oggetto dell'istanza di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
  - illustrazione dei singoli impianti e delle attività svolte in ciascun impianto;
  - modalità di esercizio/conduzione dei singoli impianti/attività;
  - parametri fisici che caratterizzano l'esercizio degli impianti/attività (temperature, velocità di avanzamento della linea, ecc....).

#### Materie prime utilizzate

Per l'utilizzo di materie prime, ausiliarie ed additivi nel ciclo produttivo è necessario documentare, con **apposita relazione**, le seguenti informazioni:

- consumi annuali di materie prime, ausiliarie ed additivi per i singoli impianti che compongono lo stabilimento oggetto dell'istanza;
- tipologia chimica delle materie prime, ausiliarie ed additivi (es. vernici poliesteri/acriliche/poliuretaniche... materie plastiche PU, PE, ABS, PA ....)
- esplicitare, in forma tabellare, per ogni materia prima, additivo e materie ausiliarie utilizzate, le sostanze chimiche contenute che determinano l'attribuzione della classificazione (indicazioni di pericolo) in accordo con il Regolamento CE 1907/2006 (Regolamento Reach) come di seguito riportato.

impianto	fase /attività	emissione n.	nome commerciale	Indicazioni di pericolo della sostanza/miscela	sostanze che determinano la classificazione	% peso delle sostanze nella miscela che determinano la classificazione

- schede di sicurezza delle sostanze o dei preparati per i quali la normativa pone delle restrizioni ai sensi dell'art. 271, c.7-bis del D.Lgs. 152/2006.

In caso di utilizzo (ed emissione) delle sostanze soggette all'art. 271, c.7-bis, l'azienda deve documentare la possibilità (tecnica ed economica) della loro sostituzione.

### **Valutazione delle emissioni convogliate**

Per le emissioni convogliate riportare la sezione (circolare, rettangolare, quadrata), le dimensioni geometriche e la quota dei punti di emissione dal suolo, le portate volumiche di progetto (esprese in Nm<sup>3</sup>/h), l'eventuale presenza di dispositivi di regolazione della portata (sistemi inverter).

Quantità (in g/h o kg/h) e qualità delle emissioni.

Descrizione particolareggiata degli impianti di abbattimento presenti (oro funzionamento, parametri di esercizio, sistemi di controllo e di efficienza di abbattimento).

Modalità di accesso in sicurezza ai punti di prelievo e campionamento in conformità ai requisiti stabiliti dalle "Linee guida ARPAV-Provincia 2018" (descrivendo, per ogni punto di emissione le caratteristiche geometriche e le condizioni di prelievo ed accessibilità).

### **Accorpamento emissioni**

Documentare le valutazioni, di natura tecnica ed economica, per l'accorpamento dei punti di emissione considerando i criteri riportati all'art. 270 del D.Lgs.n.152/2006:

- impianti localizzati nello stesso stabilimento;
- impianti destinati a specifiche attività fra loro identiche;
- impianti che hanno caratteristiche tecniche e costruttive simili;
- emissioni aventi caratteristiche chimico-fisiche omogenee.

### **Emissioni diffuse**

Documentare la presenza di emissioni diffuse e la loro convogliabilità, in relazione ai seguenti criteri stabiliti dalla norma:

- pericolosità delle sostanze rilasciate (obbligo di captazione per COV con indicazioni di pericolo H340, H350, H360, H341 e H351);
- Migliori Tecniche Disponibili applicabili - MTD per il settore di interesse;
- particolari situazioni di rischio sanitario o in presenza di zone che richiedono una particolare tutela ambientale (anche in deroga al requisito della disponibilità delle necessarie MTD);
- alle condizioni tecniche per il loro convogliamento (fattibilità tecnica);
- alle disposizioni previste dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs.n.152/2006 per la produzione, manipolazione, trasporto, movimentazione e stoccaggio di materiali polverulenti e di/ sostanze organiche liquide.

### **Impianti di combustione e termici civili**

Per gli impianti di **combustione** (quelli a servizio del processo produttivo) è necessario documentare:

- il numero di impianti, la potenza termica nominale di ciascuno, il tipo di combustibile e le caratteristiche merceologiche dei combustibili utilizzati, in conformità ai requisiti di cui all'Allegato X parte I e parte II del D.Lgs.n.152/2006;
- informazioni di cui alla parte IV bis Allegato I (per i medi impianti di combustione);
- la presenza dei requisiti di cui all'art. 294, commi 1 e 3 per il rendimento di combustione;
- le eventuali condizioni di minimo tecnico.

Per gli impianti **termici civili** (dedicati al riscaldamento degli ambienti, anche industriali) è necessario documentare:

- numero di impianti e potenza termica nominale di ciascuno in relazione all'applicazione delle definizioni di cui all'art. 283;
- tipo di combustibile utilizzato in ciascun impianto;
- le eventuali condizioni di minimo tecnico.

### **Definizione dei valori limite di emissione**

- I valori limite di emissione per le sostanze emesse in atmosfera, proposti con l'istanza di autorizzazione, vanno identificati in relazione alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo ed alle condizioni di funzionamento degli impianti (processi a freddo, a caldo, miscelazione in fase solida, liquida, reazioni chimiche ....) che determinano la formazione ed possibile rilascio di inquinanti.

I valori limite possono essere identificati applicando il criterio di similitudine, definito all'art.271 comma 6 del D.Lgs.n.152/2006, attraverso l'analisi delle caratteristiche chimiche e degli effetti delle sostanze sulla salute e sull'ambiente .

### **Emissioni odorigene**

Nelle istanze per nuovi impianti, per modifiche di impianti esistenti o nelle procedure di rinnovo delle autorizzazioni emissioni per attività appartenenti a particolari categorie, è necessario acquisire le seguenti informazioni:

- relazione tecnica con la descrizione delle sostanze con caratteristiche odorigene presenti in emissione (diffusa e convogliata);
- accorgimenti tecnici e gestionali per eliminare/minimizzare la formazione/emissione di sostanze odorigene;
- studio di impatto odorigeno (per l'elaborazione della modellazione vedasi anche i criteri definiti nelle linee guida ARPAV - VIA Regionale)\*\*

Le categorie di attività per le quali è richiesto un **approfondimento, in fase istruttoria**, in materia di odori sono riconducibili al seguente elenco (non esaustivo):

- produzione di conglomerati bituminosi con processi a caldo;
- lavorazione materie plastiche con operazioni di stampaggio ed accoppiatura a caldo;
- produzione di pitture e vernici;
- linee di trattamento fanghi di impianti di depurazione acque con potenzialità  $\geq 10.000$  abitanti equivalenti (trattamento biologico) e  $\geq 10$  m<sup>3</sup>/h (trattamento chimico/fisico) o loro combinazione;
- torrefazione caffè;
- produzione compost per coltivazione funghi;
- attività ricadenti nell'art. 275;
- attività esistenti per le quali vi sono state ripetute segnalazioni (accertate e formalizzate da organi di controllo) per l'esercizio dell'attività pregressa.

\*\* per le valutazioni del livello odorigeno associato a nuovi impianti e/modifiche, è possibile utilizzare misure olfattometriche (mediante olfattometria dinamica) effettuate su impianti equivalenti o da valori reperibili in letteratura per attività analoghe.

Per la valutazione del livello odorigeno su impianti esistenti deve essere quantificato con misure sperimentali.